

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 468

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CONDORELLI, BARGI, MEO, D'AMELIO,  
PINTO, RABINO, COVIELLO, DI NUBILA, GIOVANNIELLO,  
MONTRESORI e DI LEMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1992

Disposizioni relative al completamento delle opere infrastrutturali di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che viene portato all'esame è finalizzato a porre termine agli interventi straordinari previsti nel Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Com'è noto, gli stanziamenti via via previsti nelle leggi finanziarie fino a quella del 1988 hanno raggiunto l'importo complessivo di lire 13.500 miliardi, poi ridotto a 12.775. Ad oggi, su detto complessivo importo sono stati ripartiti lire 11.390 miliardi con un residuo di lire 1.385 miliardi ancora da ripartire.

L'importo dei programmi attualmente in corso e la cui mancata ultimazione comporterebbe, oltre al grave danno sociale sem-

pre derivante dalla inutilizzabilità delle opere, il rapido degrado delle opere stesse e l'inutile erogazione di pubbliche risorse per gran parte di quanto fin qui speso, è pari a complessive lire 13.555 miliardi (ivi inclusi 120 miliardi destinati a riattazioni ed avvio della gestione e manutenzione, ai sensi del punto 3) della delibera del Comitato interministeriale della programmazione economica del 31 gennaio 1992). Del detto importo di 13.555 miliardi sono a tutt'oggi finanziati 12.905 miliardi (11.390 sui fondi del Titolo VIII ed il residuo sui fondi FERS-FIO ed avocazioni).

Il mancato completamento significherebbe anche il rilevante rischio di dovere restituire alla Comunità Economica Euro-

pea i fondi da questa erogati in favore del programma di cui al Titolo VIII attraverso il fondo europeo di sviluppo regionale (FERS), almeno per le somme afferenti alle opere che resterebbero incomplete.

A tutti tali gravi inconvenienti intende porre riparo l'articolo 1 del disegno di legge che prevede l'ulteriore e definitiva ripartizione di lire 650 miliardi da destinare, appunto, al completamento delle opere in corso. Sarebbe così consentito di ultimare tutti gli alloggi previsti dal programma salvo quelli risultati impossibili per non essere stato possibile a tutt'oggi acquisire le aree o i fabbricati nei quali detti alloggi devono essere realizzati. Oltre tali alloggi verrebbero ultimate altresì tutte le relative urbanizzazioni primarie e quelle secondarie in corso di esecuzione. Verrebbero anche ultimate le opere infrastrutturali avviate ed in corso di esecuzione.

Si tratta, come è noto, di un programma che prevede la realizzazione di 20.000 alloggi con le relative urbanizzazioni primarie, e di urbanizzazioni secondarie che esemplificativamente si indicano qui in:

- n. 169 scuole;
- n. 49 attrezzature sportive;
- n. 35 centri socio-sanitari;
- n. 84 sedi pubbliche: posti di polizia, caserme dei vigili del fuoco, attrezzature culturali, eccetera;
- n. 19 attrezzature religiose;
- n. 21 attrezzature artigianali.

Le opere infrastrutturali in corso di esecuzione e che verrebbero completate si indicano esemplificativamente in:

- n. 180 km. di strade oltre a circa 120 km. di svincoli;
- n. 120 km. di acquedotti;
- n. 170 km. di fognature;
- n. 24 km di rete ferroviaria;

oltre a tutti i necessari interventi accessori e di sistemazione dell'esistente.

Tutto tale programma - attualmente realizzato all'80 per cento per quanto riguarda gli alloggi e relative urbanizzazioni primarie e secondarie, e al 70 per cento per quanto riguarda le infrastrutture generali

(alcune delle quali ultimate ed in esercizio) - verrebbe completato, secondo le previsioni del disegno di legge, entro il 31 dicembre 1993 a cura della struttura attualmente esistente.

È anche previsto (articolo 1, comma 3), che col decrescere dei compiti, l'entità numerica di detta struttura verrebbe via via ridotta essendosi già ridotta, allo stato attuale, dalle oltre 1.000 unità del 1987 a poco più di 700 unità.

Con i residui fondi verrebbe consentito al comune di Napoli di realizzare un programma di interventi da attuare con procedure ordinarie volta a completare ed integrare le realizzazioni di cui al Titolo VIII.

Si realizzerebbe per tale via il rientro nell'ordinario consentendosi al comune di Napoli di individuare gli interventi non realizzati attraverso la struttura straordinaria o altri interventi che apparissero nella valutazione dell'organo locale, meritevoli di esecuzione.

È anche previsto, al comma 7 dell'articolo 1, uno strumento volto ad assicurare il controllo dell'attività gestionale e manutentiva delle opere tutte realizzate con i fondi stanziati per il Titolo VIII. Tale strumento, individuato in un comitato di esperti, avrà compiti propositivi e di indirizzo assicurando così, per l'avvenire, la migliore possibile utilizzazione delle risorse pubbliche.

Nell'articolo 2 è previsto il passaggio della gestione delle opere realizzate ai comuni territorialmente interessati in cui favore vengono definitivamente trasferite le risorse destinate dalle delibere CIPE 31 gennaio 1992 e 25 marzo 1992 (pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 1992 e n. 110 del 13 maggio 1992) a consentire l'avvio della gestione ordinaria.

Nell'articolo 3, traendo spunto dalla grave emergenza abitativa che continua a pesare sulla città di Napoli e tenendo conto del fatto che tale emergenza appare da fronteggiare con carattere di priorità, si è previsto che i fondi residui di cui alla legge 30 maggio 1985 n. 211, e successive modificazioni siano posti nella disponibilità del

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comune di Napoli che dovrà provvedere all'acquisto e all'assegnazione degli alloggi così acquistati. L'acquisto di detti alloggi, a cura della struttura preposta alla realizzazione del programma e soprattutto alla loro assegnazione ai nuclei familiari previsti nella graduatoria attualmente esistente, non soddisferebbe infatti le esigenze di emergenza abitativa più volte segnalate dal comune di Napoli.

A detto comune è stato anche previsto di consentire l'utilizzazione di parte dei fondi di cui al Titolo VIII (residuati dopo le

assegnazioni occorrenti per l'ultimazione del programma e l'avvio della gestione e manutenzione) per l'ulteriore acquisto di alloggi da destinare sempre a fronteggiare l'emergenza abitativa con il limite di spesa di lire 150 miliardi.

Nell'articolo 4 si sana la situazione venutasi a creare per effetto del ripetersi della mancata conversione in legge di numerosi decreti-legge nel tempo succedutisi per disciplinare la materia del Titolo VIII ed i cui effetti non sono stati presi in considerazione da alcun testo normativo.

**DISEGNO DI LEGGE****TITOLO I****CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI DI  
CUI AL TITOLO VIII DELLA LEGGE  
14 MAGGIO 1981, N. 219****Art. 1.***(Finalità)*

1. Al fine di porre termine agli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede sulle disponibilità finanziarie, quali residue alle assegnazioni già disposte dal CIPE, da ultimo con deliberazioni del 31 gennaio 1992 e del 25 marzo 1992, ad assegnare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la somma complessiva di lire 650 miliardi, in ragione di non oltre 150 miliardi di lire per il ramo città di Napoli e non oltre 500 miliardi di lire, aggiuntivi rispetto ai 970 miliardi già assegnati con la richiamata deliberazione del CIPE del 31 gennaio 1992, per il ramo aree esterne del programma di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981, per il completamento degli alloggi e delle relative urbanizzazioni primarie e secondarie, nonché delle opere infrastrutturali avviate ed in corso di esecuzione.

2. Al completamento di cui al comma 1 provvede, con le procedure già definite dai commissari straordinari, il funzionario delegato ai sensi dell'articolo 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che resta in carica fino al 31 dicembre 1993.

3. Il funzionario di cui al comma 2 provvede ad adeguare le strutture amministrative esistenti, sulla base delle direttive fornite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, alle decrescenti esigenze della gestione mediante progressiva restituzione della totalità del personale addetto alle amministrazioni o agli enti di appartenenza, che dovranno far salve le professionalità acquisite e potenziare con lo stesso personale i settori urbanistico, di edilizia residenziale, di gestione e manutenzione del patrimonio realizzato. Detta restituzione verrà completata entro il termine del 31 dicembre 1993.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Napoli delibera un programma di interventi per il completamento e l'integrazione sul territorio delle realizzazioni di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni, da attuare con procedure ordinarie, anche attraverso accordi di programma, entro i limiti delle disponibilità finanziarie relative al citato Titolo, disponibili dopo le assegnazioni di cui al comma 1.

5. Qualora il programma di cui al comma 4 non sia approvato con la procedura ed entro il termine di cui al medesimo comma, provvede il Ministro degli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.

6. Sull'andamento del completamento delle opere avviate ed in corso di esecuzione di cui al comma 1 e sul programma di opere e sull'attuazione dello stesso di cui al comma 4, il funzionario delegato ed il sindaco di Napoli, ciascuno per la propria competenza, indirizzano relazioni semestrali, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente al CIPE ed al Ministro per le aree urbane, perchè a loro volta riferiscano al Parlamento.

7. Al fine di accertare l'entità e la utilizzazione delle risorse impiegate per la realizzazione del programma di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonchè l'entità delle risorse occorrenti nel tempo

per la gestione e manutenzione delle opere di cui al detto programma, il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo di un comitato formato da esperti particolarmente qualificati, costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *i*) della legge 23 agosto 1988 n. 400, effettua, nel corso del completamento del programma, una verifica amministrativa e sorveglia l'andamento della gestione. Il comitato si avvale delle risultanze istruttorie acquisite dalla Commissione d'inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1988, n. 129, e successive modifiche; propone criteri per l'eventuale completamento e maggiore funzionalità delle opere realizzate; formula indirizzi anche per introdurre nella legislazione vigente modifiche volte al contenimento della spesa pubblica. Il Presidente del Consiglio comunica al Parlamento l'esito della verifica effettuata.

Art. 2.

*(Consegna, gestione e manutenzione)*

1. I comuni competenti per territorio prendono in consegna le opere realizzate ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e procedono, ai sensi del comma 6 dell'articolo 84-ter della citata legge n. 219 del 1981, introdotto dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, alla gestione e manutenzione delle opere stesse, introitando i canoni di locazione degli alloggi e i ricavi conseguenti alla gestione delle opere.

2. Le risorse assegnate dal CIPE con delibere 31 gennaio 1992 e 25 marzo 1992 e di cui al punto 3) della delibera 31 gennaio 1992 sono trasferite ai comuni interessati in ragione di lire 20 miliardi per il comune di Napoli e di lire 50 miliardi per gli altri comuni interessati agli interventi straordinari di edilizia di cui al Titolo VIII legge n. 219 del 1981 da ripartire ulteriormente tra questi in quota proporzionale al riparto della somma di lire 30 miliardi di cui al comma 5 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

## Art. 3.

*(Provvedimenti atti a fronteggiare  
l'emergenza abitativa)*

1. Le residue disponibilità di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, ed integrato dal decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 e dall'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite al comune di Napoli per l'acquisto di alloggi necessari a fronteggiare l'emergenza abitativa della città di Napoli.

2. Il comune di Napoli, sulla base di una verifica delle necessità abitative che residuino all'acquisto di alloggi di cui al comma 1, è altresì autorizzato ad inserire nel programma di interventi di cui al comma dell'articolo 1 l'ulteriore acquisto di altri alloggi con limite di spesa non superiore a lire 150 miliardi.

## Art. 4.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 marzo 1987, n. 79; 28 aprile 1987, n. 155; 27 giugno 1987, n. 243, 28 agosto 1987, n. 354; 9 ottobre 1987, n. 415; 31 dicembre 1987, n. 492; 8 febbraio 1988, n. 28; 12 aprile 1988, n. 115; 28 giugno 1988, n. 237; 22 ottobre 1988, n. 450.